

COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitana di Napoli

“Terra della Pietra Lavica”

SETTORE URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n° 9 del 11-08-2017

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI, LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE – ANNO 2017

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e ss.mm.;

Premesso che:

~ La stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

~ La presente ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica ;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Considerato, che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

Vista la Legge 21.11.2000 n°353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8-03-2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

Visti gli art.449, 650 e 652 del codice penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Visto il D. L. 14/2017 conv. in L. 48/2017;

ORDINA

1. Dalla data della presente ordinanza e fino al 30 Settembre 2017 è fatto divieto, in prossimità terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Boscoreale:

- accendere fuochi;

- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;

- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

- abbandonare rifiuti in discariche abusive;

- esercitare attività pirotecnica;

2. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali,

dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati costantemente nel periodo sopra indicato all'art.1, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

3. La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

4. Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni di legge ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

5. I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.

6. I proprietari e i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati all'agricoltura, hanno l'obbligo, durante l'uso, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

7. I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 20,00;

8. Tutte le aree libere non utilizzate, incolte e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.



9. Possono essere consentite le attività pirotecniche, previa autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre antincendi opportunamente abilitate a presidiare l'area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell'attività pirotecnica ed in grado di controllare l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

SANZIONI

a) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di € 169,00 a € 679,00 determinata ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada e ss.mm..

La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lg.v.o.n. 285 del 30/4/1992 e ss.mm.;

b) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di € 150,00 ai sensi dell'art.255 D.L.v.o.n. 152/2006 e ss.mm.;

c) Nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo dal 30 Maggio al 30 Settembre 2017 sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000 e ss.mm.. A carico degli inadempimenti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del codice penale.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nelle aree alberate o nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TEL. 115;
- POLIZIA MUNICIPALE DI BOSCOREALE TEL. 081/8581155;
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI FORESTALI BOSCOREALE TEL. 081/5373029
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI BOSCOREALE TEL. 081/5372882

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.boscoreale.na.it

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Prefettura di Napoli, protocollo.pref.na@pec.interno.it ;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, com.napoli@cert.vigilfuoco.it ;
- Stazione Carabinieri Forestali di Boscoreale, cs.boscoreale@corpoforestale.it
- Stazione Carabinieri di Boscoreale, tna20662@pec.carabinieri.it
- Comando Polizia Municipale, poliziale@pec.comune.boscoreale.na.it
- Comando Polizia Metropolitana di Pompei, cittametropolitana.na@pec.it
- Settore Tecnico Comunale – Ambiente; lavoripubblici@pec.comune.boscoreale.na.it
- Settore Urbanistica e Protezione Civile, settoreurbanistica@pec.comune.boscoreale.na.it
- ANAS Compartimento Campania Napoli, anas.campania@postacert.stradeanas.it
- Regione Campania Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile – Napoli, dg.08@pec.regione.campania.it

Il responsabile del presente procedimento è l'Arch. Salvatore Celentano in qualità di Responsabile P.O. Urbanistica e Protezione Civile.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Campania e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. -

Dalla Residenza municipale, li 9 agosto 2017

Responsabile del IV Settore
Urbanistica e Protezione Civile
(dr. Arch. Salvatore Celentano)

IL VICE SINDACO
(dr. Ing. Angelo Costabile)